

## DOMANDE E RISPOSTE: GARANZIA, ETICHETTE, MARCHI, DIVIETO DI IMMISSIONE NEL MERCATO ED ALTRI QUESITI IN MATERIA DI ELETTRONICA DI CONSUMO



### MAURIZIO IORIO

Dalla partnership tra Marketplace e ANDEC prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio, nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di ANDEC. Su ogni numero affronteremo tematiche legali con particolare attenzione al mondo dell'elettronica. Ulteriori approfondimenti sul sito: [www.andec.it](http://www.andec.it). Mentre sulla Web page ([www.avvocatoiorio.it](http://www.avvocatoiorio.it)) è disponibile la rubrica tradotta in inglese e francese.

**In occasione di questo numero di Marketplace, sottopongo all'esame dei lettori le risposte ad alcuni quesiti abbastanza ricorrenti che mi vengono posti con riferimento a problematiche legali tipiche dell'elettronica di consumo.**

#### **(1) IMMISSIONE NEL MERCATO UE - QUANDO SI VERIFICA**

*Ho notato che in Suoi articoli pubblicati su Market Place si sostiene che un prodotto importato nella UE da un Paese terzo è immesso nel mercato nel momento del suo sdoganamento con cessione dal fabbricante all'importatore nella UE. Mi è stato tuttavia fatto presente da un collega straniero della medesima società multinazionale per cui lavoro che a suo avviso ciò varrebbe solo nel caso in cui il fabbricante e l'importatore siano due società indipendenti l'una dall'altra e quindi non appartenenti alla stessa società multinazionale: in altri termini, ad avviso del mio collega tale schema di passaggio di proprietà o detenzione con conseguente immissione nel mercato UE in concomitanza con lo sdoganamento, non si applicherebbe, ad esempio, nel caso di passaggio di proprietà da Lenovo China (in ipotesi produttore di AEE) a Lenovo Germania (in ipotesi importatore e distributore di AEE nella UE). Cosa ne pensa?*

Confermo quanto da me sostenuto (si ha immissione nel mercato UE anche quando lo sdoganamento coincide col passaggio di proprietà o detenzione da società madre a società controllata), come ampiamente confermato – oltre che dalle precedenti – anche dall'ultima edizione della Guida Blu UE (edizione 2016) al paragrafo 2.3. (Placing on the market) alla nota n. 50, ove si precisa, quanto al passaggio

dal Produttore al Distributore, che “... the distribution chain can also be the commercial chain of the manufacturer or the authorised representative”, il che mi pare risponda alla questione sollevata dal Suo collega.

#### **(2) INDICAZIONE DI MARCHI ALTRUI SULLA CONFEZIONE E/O DOCUMENTAZIONE DEI PROPRI PRODOTTI**

*Sul packaging dei nostri apparecchi (tablet e telefoni cellulari) saranno riportate le seguenti diciture, che riportate di seguito in versione semplificata, con la menzione dei seguenti marchi che non sono di nostra proprietà:*

- Scarica l'applicazione gratuita, disponibile per iOS e Android.
- Collega l'apparecchio alla tua Wi-Fi domestica.
- L'apparecchio funziona anche sotto copertura 3G/4G.

*Possiamo tranquillamente riportare le indicazioni di cui sopra o rischiamo di violare il marchio altrui?*

I marchi altrui possono essere tranquillamente menzionati con finalità meramente descrittive, se la loro menzione è necessaria per indicare la destinazione di un proprio prodotto o servizio o per descrivere un proprio prodotto o servizio, come prevede in proposito il Codice della Proprietà intellettuale (come modificato dal DLgs131/2010) all'articolo n. 21<sup>1</sup>; è naturalmente opportuno precisare che la menzione che si fa ha tale esclusiva finalità; a

## “I marchi possono essere citati con finalità descrittive solo se la loro menzione è necessaria a indicare la destinazione”.

tal fine, consiglio di indicare sulla confezione/documentazione del prodotto, quando si menziona il marchio altrui, quanto segue: “I marchi Apple App Store e iOS appartengono a Apple Inc.; I marchi Google Play Store e Android appartengono a Google Inc.; Wi-Fi è un marchio appartenente a Wi-Fi Alliance, i marchi 3G/4G appartengono ai rispettivi legittimi titolari”.

### (3) INDICAZIONE IN CENTIMETRI O IN POLLICI DELLE DIMENSIONI DI UNO SCHERMO?

Le risulta esista in Italia alcuna normativa (locale o di derivazione comunitaria) che imponga al produttore, nel presentare i propri prodotti dotati di display, di inserire, oltre al dato del convenzionale polliciaggio, anche il relativo controvalore in sistema metrico decimale (es. centimetri)?



In effetti, nella documentazione di accompagnamento (ad esempio i manuali d'uso) occorre riportare l'indicazione in centimetri delle dimensioni degli schermi TV, in quanto ciò è espressamente previsto dalla specifica normativa in materia di risparmio energetico di cui alla Direttiva 2010/30/UE (Ecolabel) ed in particolare dal Reg. 1062/2010; più in generale - e quindi con riferimento anche agli altri schermi non televisivi - l'indicazione in centimetri è prevista anche dal DPR 802/1982.

### (4) UNIFORMARE A LIVELLO UE LE INDICAZIONI SUI PRODOTTI - LIMITI

La nostra azienda, società multinazionale con presenza in tutti i Paesi europei, in un'ottica di contenimento dei costi sta verificando la possibilità di uniformare come segue le diciture da riportare sui prodotti, con la finalità di rispettare le varie legislazioni locali (nel caso dell'Italia, l'articolo 6 del Codice del consumo) ma, al contempo, di ridurre al massimo le personalizzazioni per ogni Paese.

Ho pertanto i seguenti quesiti:

1) Possono i simboli come  o  essere utilizzati in Italia invece del testo “Importer to EU market” (o “Imported by:”), sulla confezione del prodotto?

2) Qualora i simboli quali  o  NON possano essere usati in Italia, può il testo inglese “Europe Only” essere usato nel nostro Paese senza essere sottoposto a traduzione?

Ad esempio in accordo con la Direttiva RAEE, il seguente simbolo è utilizzato per delle batterie che sono vendute in tutto il mondo ed in tal caso, come si può vedere, è posto solo il testo in Inglese “Europe Only”.

Art21 CPI:  
“1.1 diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica, purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale:

a) (...),  
b) (...);  
c) del marchio d'impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio...”

Pertanto, si vorrebbe considerare la possibilità di utilizzare tale soluzione nel caso in cui i simboli sopra menzionati non siano accettabili.

3) In caso di prodotto venduto solo in Europa, sarebbe possibile omettere la dicitura “Importer to EU market” (prima di riportare nome e indirizzo), tenendo in considerazione i requisiti previsti sia dal Codice del Consumo che dal decreto legislativo che in Italia ha attuato la Direttiva RED 2014/53/UE?

Prima di rispondere alla Sua articolata domanda, è opportuno fare alcune precisazioni preliminari sulle prescrizioni di legge in materia di “made in Italy”.

Preciso anzitutto che la disposizione prevista all'art. 6 lettera c) del Codice del Consumo (necessità di riportare sulle confezioni dei prodotti anche l'indicazione del paese di origine, se extra UE) in realtà non è (ancora) in vigore (ossia, ad oggi non è ancora attuata per mancanza di armonizzazione a livello UE) come stabilito al successivo articolo 10 n. 1 del Codice del Consumo stesso.


Rilevo piuttosto che quanto al “made in Italy” il DL 135/2009, convertito in legge con L. 166/2009, all'articolo 17 precisa che per essere definito “interamente italiano” un prodotto deve essere “made in Italy” ai sensi della vigente normativa comunitaria ed inoltre avere avuto disegno, progettazione, lavorazione e confezionamento esclusivamente sul territorio italiano. Il terzo e quarto comma di detto articolo rafforzano le sanzioni penali a carico di chi, non ricorrendone i predetti presupposti, faccia uso di marchi o di indicazioni di vendita più o meno esplicite ovvero di segni o figure che comunque inducano nel consumatore la fallace convinzione che il prodotto sia “interamente italiano”.

Ai sensi del quinto e sesto comma, è, invece, soggetto a sanzione amministrativa (da 10.000 a 250.000 euro) il titolare o licenziatario del marchio (di aziende italiane o non italiane) che usi lo stesso in modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana ai sensi della citata normativa comunitaria.

Per evitare la predetta sanzione amministrativa occorre, alternativamente:

- riportare - sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo - indicazioni precise ed evidenti circa l'origine o la provenienza estera del prodotto;
- riportare - sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo - eventuali diverse indicazioni atte ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore circa la reale origine del prodotto;





• accompagnare il prodotto con una attestazione – resa dal titolare o licenziatario del marchio - in ordine alle informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto.

I prodotti privi di tali indicazioni saranno soggetti a confisca amministrativa, salvo che le stesse siano apposte a cura e spese del titolare o licenziatario del marchio.

Ciò premesso circa il background legale, veniamo ai suoi tre quesiti:

- Quanto al quesito n. 1, nei casi in cui ai sensi del DL 135/2009, eccezionalmente, è necessario precisare che un apparecchio non è stato fabbricato in Italia, occorre indicare dove questo è stato prodotto (made in...), oppure chi l'ha prodotto, oppure chi lo ha importato nell'Unione Europea. Pertanto la risposta è NO, dato che i simboli da Lei indicati non assolvono a questa funzione.

- Quanto al quesito n. 2: mi sembra che in questo caso, a differenza del precedente, Lei si riferisca alla possibilità di effettuare stampe standardizzate per tutto il mondo di confezioni di prodotti o di manuali di istruzioni, aggiungendo un simbolo di personalizzazione per l'area UE quanto ai simboli o diciture validi solo per quest'area. Non siamo insomma nel campo del made in Italy. Se ho correttamente "tradotto" ciò a cui Lei realmente si riferisce, non vedo obiezioni a precisare accanto al simbolo o alla dicitura destinata alla UE che questa si riferisce solo al nostro continente, come nel seguente esempio da Lei riportato.

Tenga infine presente che se si intende invece accostare al marchio CE il marchio, potrebbero esserci contestazioni in proposito a seguito di una precisazione contenuta nel regolamento 675/2008 che fa divieto di associare al marchio CE marchi non ufficialmente previsti. Questa è tuttavia una questione più vasta che non riguarda solo l'Italia.

- Quanto al quesito n. 3, ricordo che tutte le direttive CE di settore (quindi non solo la RED 2014/53/UE da Lei citata, ma anche la EMC 2014/30/UE e la LVD 2014/35/UE) prevedono che i Produttori e gli Importatori devono riportare "sull'apparecchio il loro nome, la loro denominazione sociale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'apparecchio..." (D. RED art. 10.7); pertanto, non vedo alcuna necessità di indicare anche (in italiano o in inglese) "Importer to EU market". Temo ci sia in proposito qualche equivoco e La invito se del caso a contattarmi telefonicamente.

### **(5) PRODOTTO FINITO FORMATO DA PIÙ COMPONENTI (ES. CUFFIA O MOUSE WIRELESS): IL MARCHIO CE VA RIPRODOTTO SU TUTTI?**

*Gentile Avvocato Iorio, in allegato vede la foto di un nuovo articolo, si tratta di una cuffia wireless, composta da base e cuffie. La marcatura CE è sufficiente che appaia solamente sulla base, come vede nelle foto, dato che l'articolo si compone di base + cuffia, non utilizzabili separatamente? Oppure è obbligatorio mettere il marchio CE su entrambe le parti?*

Mi sono occupato della questione recentemente con riferimento ad un mouse wireless.

L'Ispezzione del MISE aveva applicato all'importatore una sanzione per essere il marchio CE riportato solo sul mouse e sul blister ma non sulla chiavetta USB wireless o "dongle" contenuta nel blister assieme all'apparecchio.

Sono riuscito in sede di opposizione ad ottenere l'annullamento della sanzione dimostrando (esami di laboratorio alla mano) che nel caso di specie il "dongle" funzionava solo ed

## “La garanzia NON si rinnova nel momento in cui un bene è sostituito per una qualsiasi ragione tecnica”.

esclusivamente col mouse wireless dedicato, non potendo esser quindi commercializzato separatamente. Le consiglio di verificare quanto sopra ai fini del Suo prodotto. In caso di funzionamento potenziale della sua base anche con altri apparecchi, diversi dal Suo, la marcatura CE dovrà essere presente sia sulla base che sull'apparecchio. Sarebbe forse preferibile prevenire qualsiasi obiezione fin dall'inizio e fare comunque riprodurre il marchio CE su entrambi i prodotti.

### (6) DURATA DELLA GARANZIA LEGALE

*Buonasera Avvocato Iorio. Se un certo prodotto (il bene) acquistato in una certa data (fine 2013) è poi stato sostituito entro il periodo di garanzia con un nuovo bene nel 2015, la garanzia biennale si rinnova e decorre dal momento della consegna del nuovo apparecchio? In sintesi, la garanzia legale sul prodotto si rinnova nel momento in cui un tale bene nell'ambito della garanzia è sostituito per ragione tecnica?*

Buonasera.

Preciso anzitutto che stiamo parlando di garanzia legale nei rapporti tra “professionista” (ossia rivenditore) e consumatore, la quale è regolata dal Codice del Consumo (garanzia B2C) agli articoli da 128 a 135, e non della garanzia legale tra imprese (garanzia B2B), che è regolata dal codice civile o dai gli accordi contrattuali tra le parti. Fatta tale breve premessa, la risposta è no: nel caso di cui al Suo quesito la durata della garanzia legale è sempre quella originaria anche con riferimento al prodotto che ha sostituito quello vecchio “viziato”.

Infatti, il Codice del Consumo, all'articolo 128 dà questa definizione dei contratti in relazione ai quali si riferisce la disciplina di legge in tema di garanzia: “1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati... tutti i contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre”. Orbene, la sostituzione (così come l'incorporazione di una parte di ricambio nuova nel corso di una riparazione) in garanzia legale avviene in ottemperanza a un'obbligazione di legge del venditore e pertanto non è “finalizzata alla fornitura di beni di consumo” bensì, appunto, ad ottemperare ad un'obbligo legale. È interessante notare che questa è anche l'interpretazione che dà il MISE (alla pagina n. 17) in una sua guida edita nell'anno, scaricabile a questo indirizzo: <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/altri-atti-amministrativi/70172-70172><sup>2</sup>.

Una volta tanto, mi trovo d'accordo con l'interpretazione che dà anche il ministero dello sviluppo economico alle disposizioni in esame.

<sup>2</sup> Così si esprime la guida, alla pagina 17: “Si ritiene possibile la reiterazione dei rimedi della riparazione/ sostituzione.

Nel caso di beni complessi tuttavia, occorre distinguere:

1) Se, durante il periodo di vigenza della garanzia legale, il consumatore esperisca il rimedio della riparazione, con sostituzione, ad esempio, di un pezzo di ricambio, non comincia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione biennale per la parte sostituita, ma continua a decorrere il termine relativo alla prima consegna del bene.

2) Se, terminato il periodo di vigenza della garanzia legale, il consumatore faccia effettuare una riparazione, con sostituzione, ad esempio, di un pezzo di ricambio, il pezzo sostituito sarà coperto dalla garanzia legale biennale a partire dal momento della consegna o dell'installazione”.

### (7) DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DI APPARECCHI TELEVISIVI PRIVI DI SINTONIZZATORE DVB-T2

*Avrei bisogno di un chiarimento riguardo ad alcuni dubbi operativi in merito all'applicazione di quanto di cui all'art. 3 comma 5 D.L. n.192/2014 in materia di divieto di commercializzazione di apparecchi televisivi privi di sintonizzatore DVB-T2.*

*In particolare, un produttore può legittimamente rifiutarsi di prestare la propria garanzia convenzionale nei confronti di un TV con sintonizzatore DVB-T1 che, dalla documentazione di acquisto (scontrino, fattura, etc.) risultasse essere stato acquistato successivamente al 1° gennaio 2017? E, anche sulla scorta di quanto precisato dalla nota MISE del 14 ottobre u.s., sarebbe legittimo per un produttore subordinare l'erogazione della propria garanzia convenzionale all'esibizione, da parte del consumatore, di adeguata evidenza che il TV dotato di sintonizzatore DVB-T1 è stato acquistato in abbinamento ad un decoder esterno DVB-T2?*

Preciso che un contratto è nullo - tra l'altro - quando è contrario a norme imperative di legge oppure quando il suo oggetto è illecito (art. 1418 cc.).

Pertanto, un contratto (o un'obbligazione unilateralmente assunta) che prevedesse o consentisse, ad esempio, la riparazione in garanzia o l'assistenza tecnica fuori garanzia di un prodotto rubato o di un prodotto la cui vendita ed acquisto costituissero reato (ad esempio un'arma non denunciata o un'arma vietata, o un apparecchio destinato ad intercettare le comunicazioni e non autorizzato) sarebbe nullo in quanto avrebbe un oggetto illecito.

Questo non è tuttavia evidentemente il caso di specie. Infatti, anzitutto, l'obbligo di non vendere un apparecchio TV che non sia dotato di un sintonizzatore VB-T2 (o non sia abbinato a un correlativo decoder) è posto in capo al rivenditore e non al consumatore (che, nel Suo esempio, chiede quindi legittimamente la riparazione); inoltre il televisore, ancorché venduto al di fuori dei limiti temporali che ne consentivano la commercializzazione agli utenti finali, è comunque conforme sia alla normativa di prodotto (CE) che a quella sulla sicurezza generale dei prodotti e non costituisce prodotto la cui commercializzazione sia vietata per motivi di ordine pubblico, in quanto esso è stato commercializzato in contrasto con norme meramente amministrative dirette ai soli rivenditori.

L'apparecchio TV non proviene neppure da furto o da altro evento delittuoso.

Non mi sembra pertanto che si possano legittimamente rifiutare le prestazioni di garanzia convenzionale o legale relative al prodotto e conseguentemente che non costituisca né un illecito amministrativo né un reato renderle.